

Articolo 7 – *Disciplina delle attività subacquee*


1. Immersioni subacquee e in apnea:

- a) Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
- b) Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni in apnea, secondo le seguenti modalità:
 - i. esclusivamente in orario diurno;
 - ii. nei siti identificati con successivo provvedimento dal soggetto gestore;
 - iii. in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
 - iv. per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito;
 - v. non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
- c) Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni subacquee, secondo le seguenti modalità:
 - i. esclusivamente in orario diurno;
 - ii. esclusivamente se in possesso di brevetto di almeno secondo livello;
 - iii. per ciascuna immersione, il numero massimo di subacquei deve essere pari a 4 (quattro);
 - iv. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - v. non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
 - vi. nelle grotte sottomarine individuate al successivo comma 2, lettera b), esclusivamente se in possesso del brevetto di specialità di primo livello (Cavern Diver o equivalente). Per l'immersione nella grotta n. 3 (Grotta dei Fantasmi) è necessario il possesso del brevetto di specialità di secondo livello (Cave Diver o equivalente).

2. Visite guidate subacquee e didattica subacquea:

- a) in zona B e C, sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee, svolte dai Centri d'immersione autorizzati, e la didattica subacquea secondo le seguenti modalità:
- i. in presenza di una guida o istruttore del Centro d'immersione autorizzato;
 - ii. nei siti identificati nella seguente cartografia e tabella riportante le coordinate geografiche;
 - iii. in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - iv. per un numero massimo di 4 visite guidate al giorno per ogni sito;
 - v. con un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide o istruttore, e 12 (dodici) subacquei per ogni immersione in caso di visite guidate subacquee;
 - vi. per l'attività di didattica subacquea in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a 4 (quattro) per istruttore, per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolta in contemporanea con attività di visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto alla lettera v);
 - vii. non sono consentite le attività subacquee notturne.


ID	ZONA B	DENOMINAZIONE SITO	Latitudine	Longitudine
1	Punta Giglio	Il Fungo di Capo Bocato	40° 34.279N	8° 11.943E
2	Punta Giglio	La Caletta della Bramassa	40° 34.512N	8° 11.867E
3	Capo Caccia	Il Delfino	40° 34.162N	8° 9.912E
4	Capo Caccia	Le Gorgonie	40° 33.512N	8° 9.812E
5	Capo Caccia	La Pettata	40° 33.602N	8° 9.901E
6	Capo Caccia	Scoglio d'Inferno	40° 33.368N	8° 9.401E
7	Capo Caccia	La Punta Sud Foradada	40° 34.125N	8° 9.097E
8	Capo Caccia	Il Dolmen	40° 34.333N	8° 9.165E
9	Cala Barca	Il Cannone de <i>Le Tigre</i>	40° 36.249N	8° 8.816E



b) Sono inoltre consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee nelle grotte sottomarine indicate in cartografia e in tabella con le modalità di seguito riportate:

ID	ZONA B	DENOMINAZIONE GROTTA SOMMERSA	Numero Max. Subacquei per Immersione	Numero Max Immersioni al Giorno	Latitudine	Longitudine
1	Punta Giglio	Falco	10	3	40° 34.176N	8° 13.397E
2	Punta Giglio	Stalattiti (sala)	6	3	40° 34.240N	8° 12.464E
3	Punta Giglio	Fantasmi	6	3	40° 34.155N	8° 12.367E
4	Punta Giglio	Cervi	6	3	40° 34.092N	8° 12.311E
5*	Bramassa	Pozzo	10	3	40° 34.304N	8° 11.855E
6	Bramassa	Peppa	10	3	40° 34.561N	8° 11.849E
7	Capo Caccia	Nereo/fattucchiera	10	3	40° 33.646N	8° 9.706E
8	Capo Caccia	Nereo/tunnel	10	3	40° 33.749N	8° 9.700E
9	Capo Caccia	Nereo/cattedrali/fiordo	10	3	40° 33.689N	8° 9.655E
10	Capo Caccia	Nereo/porticato	10	3	40° 33.637N	8° 9.696E
11	Capo Caccia	La Madonnina	6	3	40° 33.612N	8° 9.816E
12	Capo Caccia	Porticati/Punta Salinetto	10	3	40° 34.214N	8° 9.393E
13	Punta Ferraro	Grotta del Chelon	6	3	40° 35.017N	8° 9.974E
14	Cala Puntetta	Tunnel Azzurro	6	3	40° 36.149N	8° 9.693E
15	Punta Cristallo	Grotta della Luce	6	3	40° 36.795N	8° 9.656E

*Grotta sommersa individuata a fini didattici



- i. con guida o istruttore in possesso del brevetto di specialità di almeno primo livello (Cavern Diver o equivalente);
 - ii. in un numero di subacquei (in possesso di brevetto di almeno secondo livello), non superiore a 4 (quattro) per ogni guida o istruttore del Centro d'immersione autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide e 8 (otto) subacquei per ciascuna immersione in ogni grotta sottomarina sono consentite un massimo di 3 (tre) immersioni giornaliere;
 - iii. l'attività didattica subacquea nelle grotte sommerse è consentita solamente nella grotta denominata "Grotta del Pozzo", rivolta ai soli subacquei già in possesso di brevetto di secondo livello e finalizzata esclusivamente all'acquisizione di brevetto di specialità che richiede ambienti chiusi nella verticale (caverne o grotte).
- c) Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai Centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
- d) Nelle zone B e C l'ormeggio delle unità dei Centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
- e) Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai Centri d'immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le

caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.

f) Il responsabile dell'unità nautica dei Centri d'immersione, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide, il numero dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo e riconsegnato al soggetto gestore entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività subacquee i soggetti interessati devono presentare dichiarazione formale in cui si attesti:

a) per i privati:

- i. di aver preso visione del presente disciplinare e del Decreto 20 settembre 2002 istitutivo dell'area marina protetta, in particolare dei confini delle zone "A", "B" e "C" e della relativa disciplina;
- ii. di aver preso visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al Capo III art. 90, 91.
- iii. di possedere brevetto subacqueo, così come definito dalla L. R. 26 febbraio 1999 n. 9 ai commi 2 dell'art. 2 e al comma 2 dell'art. 12;
- iv. le caratteristiche delle unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee, che si intendono utilizzare;
- v. di aver versato al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20.

b) per i Centri d'immersione:

- i. di essere in possesso di copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte (lettera f, comma 3 art. 6 L. R. 26 febbraio 1999 n. 9);
- ii. l'iscrizione di ciascun istruttore subacqueo e guida subacquea, che operi nel Centro, all'Elenco Regionale degli Operatori del Turismo Subacqueo (art. 5 lettere a) e b) L. R. 26 febbraio 1999 n. 9);
- iii. l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro di immersione;
- iv. copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;
- v. l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione;
- vi. di aver preso visione del presente disciplinare e del Decreto 20 settembre 2002 istitutivo dell'area marina protetta, in particolare dei confini delle zone "A", "B" e "C" e della relativa disciplina;



- vii. di aver preso visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al Capo III art. 90, 91.
 - viii. di aver versato al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20.
4. Le unità nautiche a supporto delle immersioni subacquee e in apnea e delle visite guidate subacquee/didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli articoli 8, 11, 12 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
 5. Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'attività di Centri d'immersione, è di **12 (dodici)**.
 6. Il numero massimo di unità nautiche impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun Centro di immersione autorizzato è di **2 (due)** unità.
 7. Le autorizzazioni annuali di cui al presente articolo saranno rilasciate mediante procedura pubblica di selezione e saranno assegnate in base a criteri di premialità ambientale e gestionale.